SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. **209.**

Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. *(11G0252)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, e per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 3985). *(11A16020)*. . . . . *Pag.* 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 12 settembre 2011.

Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti. *(11A16123)* . . . . *Pag.* 7

Ministero della salute

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Imre Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15987)* *Pag.* 9

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Achitei Angela Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15985)* . . . . *Pag.* 10

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ramirez Orellana Renan André, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16093)* . . . . *Pag.* 10

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chbeir Sami Mirna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16094)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maja Vojislav Spasovski, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A16095)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantin Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16096)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Enea Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16122)* *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 23 novembre 2011.

Iscrizione della società Nexos S.r.l. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A15884)* *Pag.* 14

DECRETO 23 novembre 2011.

Iscrizione della società Q Certificazioni S.r.l. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A15924)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 24 novembre 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Maccheroncini di Campofilone» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *(11A15800)* *Pag.* 15

DECRETO 24 novembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia». *(11A15883)* *Pag.* 16

DECRETO 30 novembre 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia. *(11A15925)*. . . . . *Pag.* 17

Ministero dello sviluppo economico

DIRETTIVA 14 ottobre 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale. *(11A16346)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 19 ottobre 2011.

Scioglimento della «Editoriale di Radio Antenna Musica – Soc. Coop.va a r.l.», in Terni e nomina del commissario liquidatore. *(11A15637)*. *Pag.* 22

DECRETO 9 novembre 2011.

Scioglimento della «Società Cooperativa del Cedro», in Grisolia e nomina del commissario liquidatore. *(11A15628)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 9 novembre 2011.

Scioglimento della «Sole Splendente - Società cooperativa sociale a r.l.», in Villa San Giovanni e nomina del commissario liquidatore. *(11A15629)* *Pag.* 23

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Ediltinteggio Società Cooperativa», in Bastia Umbra e nomina del commissario liquidatore. *(11A15823)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Falco Spedizioni Società Cooperativa», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. *(11A15824)* . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cammo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Morcone e nomina del commissario liquidatore. *(11A15638)* . . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 novembre 2011.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Società Cooperativa Muratori ed Affini a responsabilità limitata», in Vigevano. *(11A15639)* . . . . *Pag.* 25

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DECRETO 23 settembre 2011.

Organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento. *(11A16267)*. . . . . *Pag.* 26

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Assegnazione di risorse per il completamento del nuovo parco della musica e della cultura di Firenze a carico del fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale. (Deliberazione n. 17/2011). *(11A16175)* . . . . *Pag.* 28

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Itinerario Ragusa – Catania. Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 «di Chiaramonte» e della SS 194 «Ragusana» dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. Integrazione prescrizioni della delibera CIPE n. 71/2010 (CUP F12C03000000001). (Deliberazione n. 53/2011). *(11A16176)* . . . . *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Xenetix». *(11A15986)*. . . . . *Pag.* 33

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2011 *(11A16163)*. . . . . *Pag.* 33

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2011 *(11A16164)*. . . . . *Pag.* 34

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2011 *(11A16165)*. . . . . *Pag.* 34

Ministero dell'economia e delle finanze

AMMINISTRAZIONE AUUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATP

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto per l'anno 2011. *(11A16305)* . . . . *Pag.* 35

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Rettifica relativa al decreto interministeriale 28 giugno 2011 di equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario. *(11A16268)* . . . *Pag.* 35

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eraquell» *(11A15885)* . . . . *Pag.* 35

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 264

Ministero della difesa

DECRETO 15 novembre 2011.

Approvazione dello Statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS). *(11A16059)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. **209**.

Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V (Zona economica esclusiva);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006;

Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni;

Vista la legge del 23 ottobre 2009, n. 157, che disciplina gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e, in particolare, l'articolo 4;

Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:

la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo Protocollo di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 87;

la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;

l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980;

la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438;

la Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in particolare la Decisione IX/20 (Marine and coastal biodiversity) relativa all'istituzione di aree marine protette oltre il limite della giurisdizione nazionale, adottata nella 9ª Conferenza delle Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania) dal 19 al 30 maggio 2008;

l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1° giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 27;

l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391;

la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata dall'Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la rilevante normativa dell'Unione europea in materia ambientale, tra cui:

la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvati-

che, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» con relativo decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n. 196;

la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;

la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino);

la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi;

Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del 22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre» e il relativo «Piano di Azione dell'Unione Europea fino al 2010 e oltre»;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Segreteria generale Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, prot. MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre 2009 con la quale è stata trasmessa la lista delle coordinate geografiche fissanti il confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica e le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento delle linee di confine;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo, prot. 304554 del 17 settembre 2010, relativa alla delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;

Udito il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 25 novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio 2011 con la quale sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti;

Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011, con il quale, previo recepimento di alcune osservazioni, viene espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento;

Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno

1. Ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, è istituita la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

Limiti esterni

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia e con la Spagna, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sono definiti dalla lista di punti, riferiti al datum WGS 84, e di segmenti che uniscono ogni punto a quello successivo del seguente elenco:

1. 43°34'36''N – 007°41'00''E;
2. 43°25'00''N – 007°42'36''E;
3. 43°05'00''N – 007°55'00''E;
4. 43°18'00''N – 008°26'00''E;
5. 43°40'00''N – 009°00'00''E;
6. 43°19'00''N – 009°35'00''E;

da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

7. 42°11'42''N – 009°54'30''E;
8. 41°33'24''N – 010°25'00''E;
9. 41°24'42''N – 009°42'54''E.

Al punto 1° del trattato italo-francese per il confine marittimo delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986, segue il limite del trattato fino al 6° punto del trattato italo-francese:

10. 41°14'30''N – 008°46'00''E;
11. 41°23'00''N – 008°16'00''E;
12. 41°45'30''N – 006°56'00''E;
13. 41°15'30''N – 005°54'00''E;
14. 41°05'00''N – 006°00'00''E;
15. 40°49'00''N – 006°04'00''E;
16. 40°30'00''N – 006°14'00''E;
17. 40°03'00''N – 006°21'00''E;
18. 39°25'00''N – 006°17'00''E.;
19. 38°48'00''N – 006°06'00''E;
20. 38°48'00''N – 008°09'27''E;

da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:

21. 38°40'00''N – 008°43'12''E;
22. 38°40'00''N – 010°52'00''E;
23. 37°50'24''N – 011°50'18''E;

da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.

2. I limiti esterni, come definiti dalla lista di punti e di segmenti sopra riportata, sono riprodotti nella carta geografica allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

Art. 3.

Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo

1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, in particolare, in materia di:

a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;

b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;

c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi indicate all'articolo 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438.

Art. 4.

Controlli e sanzioni

1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2, le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.

Art. 5.

Modalità operative

1. Le modalità operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2 sono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le altre amministrazioni interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.

ALLEGATO *1*

(Allegato 1 di cui all'art. 2, comma 2)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia ambientale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816 (Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1977, n. 305.

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).».

— La legge 2 dicembre 1994, n. 689, parte V (Zona economica esclusiva), con la quale sono stati ratificati e resi esecutivi rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione medesima, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

— Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2006, n. 97, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2006, n. 52:

«2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.».

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 ottobre 2009, n. 157 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2009, n. 262:

«Art. 4 *(Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica)*. — 1. Gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e 10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato alla stessa Convenzione.

2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di delimitazione con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite esterno delle zone di protezione ecologica è quello fissato dall'art. 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.».

— La legge 2 maggio 1983, n. 305 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1983, n. 174, S.O.

— La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 1979, n. 40, S.O.

— La legge 24 ottobre 1980, n. 743 (Approvazione ed esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976) in vigore dal 27 novembre 1980, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1980, 310, S.O.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.

— La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1982, n. 193, S.O.

— La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.

— La legge 10 febbraio 2005, n. 27 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2005, n. 51, S.O.

— La legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2001, n. 253.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2003, n. 124.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

— La direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea 25 giugno 2008, n. L 164.

— La direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 27 ottobre 2009, n. L 280.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2006, n. 52:

«Art. 1 *(Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni)*. — 1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3.

2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.».

— Per i riferimenti alla citata legge n. 689 del 1994, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 61 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78):

«3. La presente Convenzione non si applica ne alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoché quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto ciò sia ragionevole e praticabile.».

— Per i riferimenti alla citata legge n. 662 del 1980, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1982, n. 193, S.O.

11G0252

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, e per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 3985).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria;

Acquisita l'intesa della regione Liguria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, in particolare nelle province di Genova, Savona ed Imperia, il Commissario delegato – Presidente della regione Liguria, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, provvede con i poteri, le deroghe, nonché le risorse umane e finanziarie ivi previste.

2. Il Commissario delegato procede, con ogni consentita urgenza, all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.

3. Le risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3973 e 3974 del 5 novembre 2011, sono ripartite anche con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nel territorio della regione Liguria nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011.

4. Il Piano degli interventi previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011 è esteso, secondo i criteri e le modalità individuati dalla medesima ordinanza, alle aree colpite dall'emergenza dichiarata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011 e deve tenere conto delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3980 dell'11 novembre 2011.

Art. 2.

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. È, comunque, fatta salva la facoltà dei clienti di rinunciare alla sospensione.

Art. 3.

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, la parola: "54,5" è sostituita dalla seguente: "49,5".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 settembre 2011.

Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il Ccni 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, ed in particolare l'art. 4, comma 2 e l'art. 17, comma 5;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari e criteri generali

1.1. In applicazione di quanto specificatamente prescritto dall'art. 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamata in preambolo, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell'area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.

1.2. L'istanza per l'inquadramento di cui al comma 1 deve essere rivolta, on-line con modalità web, all'ufficio scolastico regionale nel termine di trenta giorni rispetto alla data di dichiarazione di inidoneità.

1.3. Con individuazione a cura del competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale il personale viene immesso in ruolo su posto vacante e disponibile dei profili professionali di cui al comma 1, con priorità nella provincia di appartenenza. A tal fine si tiene conto delle sedi indicate dal richiedente, entro il limite di due province.

1.4. L'immissione in ruolo su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ed i titoli di studio posseduti dall'interessato.

1.5. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono, comunque, effettuate nell'ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 2.

Gestione in prima applicazione

2.1. In sede di prima applicazione, i termini di presentazione delle istanze, indicati al citato comma 12, sono da ritenersi a carattere ordinatorio, anche in relazione all'esigenza di concretizzare il necessario raccordo tra le attività funzionalmente preordinate a garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico.

2.2. Il personale già collocato fuori ruolo alla data di emanazione del presente decreto ed utilizzato in altre mansioni, viene immesso nel ruolo dell'area contrattuale del personale ATA con decorrenza 1° settembre 2011. Per l'anno scolastico 2011/2012 viene assegnata una sede provvisoria di servizio. La sede di titolarità è attribuita mediante le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2012/2013.

Art. 3.

Gestione a regime

3.1. Con contrattazione nazionale integrativa sono disciplinate le modalità di attribuzione della sede di titolarità al personale di cui al presente decreto. Detta contrattazione terrà conto della opportunità di evitare la compresenza di più docenti inidonei nella medesima istituzione scolastica.

3.2. Il personale docente che intenda essere inquadrato nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza di cui all'art. 1.2. entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente, di competenza della commissione di cui al comma 1 dello stesso articolo. L'assegnazione della sede provvisoria viene comunque disposta in corso d'anno. Al fine dell'assegnazione della sede di titolarità, l'interessato è tenuto a presentare apposita istanza nel contesto della successiva disciplina della mobilità del personale.

Art. 4.

Stato giuridico ed economico

4.1. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale viene inquadrato nei ruoli dei professionali indicati all'art. 1.1.. Ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge n. 111/2011, il personale inquadrato mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

4.2. Ad invarianza della normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento ritenuto più favorevole.

4.3. Il personale di cui al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti al momento della domanda per il diritto a trattamento di pensione, può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento.

4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.

4.5. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all'art. 45 del CCNL 29 novembre 2007.

Art. 5.

Mobilità intercompartimentale

5.1. Il personale che non presenti l'istanza di cui agli articoli 1 e 2 ovvero che pur avendola presentata non abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli del personale ATA, deve presentare l'istanza per partecipare alla mobilità intercompartimentale, secondo le prescrizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 19 legge n. 111/2011, alle amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2011.

5.2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata anche dal personale che in prima applicazione del presente decreto abbia chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 3, l'inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico.

5.3. Nel contesto della mobilità intercompartimentale è riconosciuta precedenza assoluta nelle sedi dell'amministrazione centrale e periferica, a favore del personale che alla data del presente decreto abbia già prestato servizio, per almeno sei mesi di servizio effettivo, in una delle medesime sedi. La maggiore anzianità di servizio nei citati uffici, costituisce titolo preferenziale.

Art. 6.

Norma di rinvio

Per le parti non incompatibili con il presente decreto, vigono le disposizioni di cui al Ccni sottoscritto in data 25 giugno 2008.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 12 settembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAG, Ministero della salute e Ministero del lavoro, registro n. 13, foglio n. 317

11A16123

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Imre Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Imre Monika, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Bizonyitvany Apolò" conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale "Semmelweis Ignac Human Szakkepzo Iskola es Gimnazium" nell'anno 2009 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 10 giugno 2011 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Imre Monika corrisponde ai sensi dell'art. 31 della direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "Bizonyitvany Apolò" conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale "Semmelweis Ignac Human Szakkepzo Iskola es Gimnazium" nell'anno 2009 dalla sig.ra Imre Monika, nata a Budapest (Ungheria) il 4 giugno 1972 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Imre Monika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15987

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Achitei Angela Paraschiva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Achitei Angela Paraschiva, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso il Liceo «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2005 dalla sig.ra Achitei Angela Paraschiva, nata a Brasov (Romania) il giorno 15 settembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Achitei Angela Paraschiva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15985

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ramirez Orellana Renan André, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 15 aprile 2009, con la quale il sig. Ramirez Orellana Renan André, nato a Lima (Perù) il 10 febbraio 1984, cittadino peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirujano Dentista», rilasciato in data 23 novembre 2007 dall'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 3 giugno 2009 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 18 e 25 ottobre 2011, a seguito della quale il sig. Ramirez Orellana Renan André è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Cirujano Dentista» rilasciato in data 23 novembre 2007 dall'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Perù) al sig. Ramirez Orellana Renan André, nato a Lima (Perù) il 10 febbraio 1984, cittadino peruviano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Ramirez Orellana Renan André è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16093

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chbeir Sami Mirna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 22 gennaio 2007, con la quale la sig.ra Chbeir Mirna, nata il 6 marzo 1966 a El Tal Tripoli (Libano), cittadina libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diplome Chirurgien Dentiste», rilasciato alla sig.ra Mirna Sami (nome del padre) Chbeir in data 20 giugno 1990 dall'«Université Libanaise - Faculté de medicine dentaire» di Beirut (Libano), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Tenuto conto che nella riunione del 24 maggio 2007 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 18 e 25 ottobre 2011, a seguito della quale la sig.ra Chbeir Mirna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Diplome de Chirurgien Dentiste», rilasciato in data 20 giugno 1990 dall'«Université Libanaise - Faculté de medicine dentaire» di Beirut (Libano), alla sig.ra Mirna Sami (nome del padre) Chbeir, nata il 6 marzo 1966 a El Tal Tripoli (Libano), cittadina libanese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Mirna Chbeir è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16094

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maja Vojislav Spasovski, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 16 settembre 2009, con la quale la sig.ra Maja Spasovski coniugata Pesic, nata a Belgrado (Serbia) il 2 settembre 1975, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Доктор стоматологије», rilasciato alla sig.ra Maja Vojislav (nome del padre) Spasovski in data 1° marzo 2001 dall'Università degli studi di Belgrado (Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Preso atto delle certificazioni esibite dall'interessata, da cui risulta che la sig.ra Maja Spasovski ha acquisito il cognome Pesic a seguito di matrimonio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 20 ottobre 2009 della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 18 e 25 ottobre 2011, a seguito della quale la sig.ra Maja Pesic è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Доктор стоматологије», rilasciato in data 1° marzo 2001 dall'Università degli studi di Belgrado (Serbia), alla sig.ra Maja Vojislav (nome del padre) Spasovski, nata a Belgrado (Serbia) il 2 settembre 1975, cittadina serba, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Maja Pesic è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16095

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantin Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Constantin Mihaela nata a Tirgoviste (Romania) il giorno 5 novembre1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la scuola postliceale «Feg» di Tirgoviste nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 22 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale «Feg» di Tirgoviste nell'anno 2010, dalla sig.ra Constantin Mihaela nata a Tirgoviste (Romania) il 5 novembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Constantin Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16096

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Enea Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti; Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora ENEA Adriana nata a Roman (Romania) il giorno 31 maggio 1974, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 20 giugno 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di

cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, dalla signora Enea Adriana nata a Roman (Romania) il 31 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Enea Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16122

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2011.

Iscrizione della società Nexos S.r.l. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61 ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Vista la richiesta, prot. n. 70/2011 del 3 novembre 2011, presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010, dalla società Nexos s.r.l. al fine di essere inserita nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999, n. 085B rev. 02 del 21 luglio 2011, rilasciato dall'Ente unico Italiano di accreditamento ACCREDIA;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo Nexos s.r.l.;

Considerata la necessità di evadere le richieste di iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono i requisiti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di procedere all'inserimento dell'organismo di controllo denominato Nexos s.r.l. nell'elenco di cui al comma 7 del citato art. 13;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Nexos s.r.l. con sede in Roma, Via Monte Giberto, 47, è inserito nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, concernente individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.

Art. 2.

L'organismo Nexos s.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Autorità nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca del provvedimento di iscrizione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: SERINO

11A15884

DECRETO 23 novembre 2011.

Iscrizione della società Q Certificazioni S.r.l. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61 ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Viste le richieste, prot. n. 656 (QC118/2010) del 16 febbraio 2010 e prot. 5557/11/QC118 del 18 novembre 2011, quest'ultima presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010, dalla società Q Certificazioni s.r.l. al fine di essere inserita nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999, n. 094B rev. 4 del 5 maggio 2011, rilasciato dall'Ente unico Italiano di accreditamento ACCREDIA;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo Q Certificazioni s.r.l.;

Considerata la necessità di evadere le richieste di iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono i requisiti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di procedere all'inserimento dell'organismo di controllo denominato Q Certificazioni s.r.l. nell'elenco di cui al comma 7 del citato art. 13;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Q Certificazioni s.r.l. con sede in Monteriggioni (SI), Villa Parigini, Località Basciano, è inserito nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, concernente individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.

Art. 2.

L'organismo Q Certificazioni s.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Autorità nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca del provvedimento di iscrizione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

L'Ispettore generale capo: SERINO

11A15924

DECRETO 24 novembre 2011.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Maccheroncini di Campofilone» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori dei Maccheroncini di Campofilone, con sede in Campofilone (FM), presso Comune di Campofilone, Piazza Umberto I° n. 2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Maccheroncini di Campofilone, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 14537 del 26 luglio 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori dei Maccheroncini di Campofilone, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Maccheroncini di Campofilone, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori dei Maccheroncini di Campofilone, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Maccheroncini di Campofilone, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Maccheroncini di Campofilone.

Art. 2.

La denominazione Maccheroncini di Campofilone è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Maccheroncini di Campofilone, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A15800

DECRETO 24 novembre 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernenti i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1025/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 con il quale l'Unione eu-

ropea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 289 dell'11 dicembre 2008, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 novembre 2008;

Considerato che il Comitato Promotore Radicchio di Chioggia IGP non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 novembre 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 27 novembre 2008, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1025/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 novembre 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A15883

DECRETO 30 novembre 2011.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'ap-

plicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 settembre 2011 al 5 settembre 2011 nella Provincia di Brescia;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Brescia:

piogge alluvionali dal 4 settembre 2011 al 5 settembre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Calcinato, Lonato del Garda, Montichiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il Ministro: CATANIA

11A15925

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 14 ottobre 2011.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r)*, della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni:

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e tenuto conto della necessità di adeguare alla stessa l'uso e l'installazione dei distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto applicabile, ai distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;

Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente "Sottounità e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura";

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura – distributori di carburante collegati a self service approvati in conformità alle regole nazionali;

Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le operazioni di verificazione, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE associati ad apparecchiature ausiliarie conformi alle norme nazionali,

ADOTTA

la seguente direttiva

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE nei casi in cui essi sono associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto, in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione rilasciata a livello nazionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;

c) allegato MI-005, l'allegato MI-005 alla direttiva MID;

d) distributore di carburante, un sistema di misura, munito della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ai sensi dell'articolo 7 della direttiva MID, per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili

e) apparecchiatura ausiliaria, un'apparecchiatura oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione rilasciata a livello nazionale, che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale;

f) fabbricante, il fabbricante di pesi e misure di cui all'articolo 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3.

Procedure

1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione tra i distributori di carburante e le apparecchiature ausiliarie sono riportate nell'allegato I.

2. Nella verificazione periodica delle apparecchiature ausiliarie e dei distributori in servizio si seguono le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, integrate dalle eventuali disposizioni riportate nei provvedimenti originari di approvazione o negli attestati di approvazione CE del tipo o di progetto relativi ai distributori stessi.

Art. 4.

Verifica dell'associazione

1. Il fabbricante dell'apparecchiatura ausiliaria che presenta alla verificazione prima e alla legalizzazione l'apparecchiatura stessa associata a distributori di carburanti sul luogo di funzionamento applica, oltre le disposizioni di carattere generale, anche le disposizioni e le procedure tecniche di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso in cui il fabbricante dell'apparecchiatura ausiliaria abbia già sottoposto alla verificazione prima o autocertificato, in sostituzione della verifica prima, l'apparecchiatura stessa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 179, il fabbricante che esegue il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria ai distributori di carburanti in servizio accerta solo il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, della presente direttiva.

3. Il fabbricante che, ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo, effettua i controlli di cui all'articolo 3, comma 1, compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II e il libretto metrologico relativo al distributore di carburante.

4. L'originale della lista di controllo compilata ai sensi del comma 3 è conservato a cura del fabbricante che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'articolo 3; una copia della lista di controllo è trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio competente per territorio; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte dell'utente metrico presso il punto vendita di carburanti.

5. Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce insieme all'apparecchiatura ausiliaria o al sistema di cui la stessa fa parte una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati dall'apparecchiatura ausiliaria per il colloquio con i distributori di carburanti. Copia di detta dichiarazione è allegata alla lista di controllo di cui all'allegato II.

Art. 5.

Iscrizioni

1. I distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione: "Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ……………… (numero di matricola)".

2. Le apparecchiature ausiliarie associate a distributori di carburanti sono munite di una o più targhe con la seguente iscrizione: "Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ………………. (numero/i di matricola)".

3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo.

4. Nel caso di sostituzione o aggiunta di uno o più componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite con altre recanti il numero o i numeri di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, ed è compilata sia la lista di controllo che il libretto metrologico per il distributore di carburante in esame.

5. Le disposizioni della presente direttiva in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.

6. Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, resta fermo che sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati di valutazione.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente direttiva, devono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 in occasione della prima verificazione periodica effettuata successivamente a tale data.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 9

ALLEGATO *I*

(articolo 3, comma 1)

Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie in modalità "non sorvegliata" e "sorvegliata".

1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità "sorvegliata".

1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.

2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità "non sorvegliata".

2.1 Indisponibilità della ricevuta.

Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta.

2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.

2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione; quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.

2.4 Cambio prezzo unitario.

Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile o che la modifica non abbia comunque effetti sull'erogazione in corso una volta impostati i parametri della transazione.

2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.

2.6 Minimo livello

Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

2.7 Verifica delle registrazioni.

Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

ALLEGATO *II*

(articolo 4, comma 3)

Utente metrico:

Indirizzo:

N° matricola distributore di carburante:

N° matricola apparecchiatura associata:

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato I

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
1.1	Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.			
2.1	E' inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.2	I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.			
2.3	I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.			
2.4	Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.5	E' previsto un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.			
2.6	L'intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l'erogazione in corso e inibisce le successive.			
2.7	I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

Note:

+	-	
X		Se l'apparecchiatura ausiliaria associata al distributore di carburante ha superato il controllo;
	X	Se l'apparecchiatura ausiliaria associata al distributore di carburante non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Data

Firma dell'utente metrico Firma esecutore della verifica

11A16346

DECRETO 19 ottobre 2011.

Scioglimento della «Editoriale di Radio Antenna Musica – Soc. Coop.va a r.l.», in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 17 dicembre 2008, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Editoriale di Radio Antenna Musica - Soc. Coop.va a r.l.» con sede in Terni, costituita in data 21 giugno 1978, n. REA TR-46800, C.F. 00208670554, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Cecilia Saracini, nata a Perugia il 29 luglio 1976, residente in Corciano (Perugia), via O. P. Baldeschi n. 26/2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15637

DECRETO 9 novembre 2011.

Scioglimento della «Società Cooperativa del Cedro», in Grisolia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 29 dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Società Cooperativa del Cedro» con sede in Grisolia (Cosenza), costituita in data 24 luglio 2002 con atto a rogito del notaio dott. Lomonaco Giovanni di Praia a Mare (Cosenza), n. REA CS-170453, C.F. 02513180782, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Leonasi nato a Salerno il 9 ottobre 1976 e residente in Lauria (Potenza), piazza S. Giacomo n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15628

DECRETO 9 novembre 2011.

Scioglimento della «Sole Splendente - Società cooperativa sociale a r.l.», in Villa San Giovanni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 28 ottobre 2010, effettuate dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sole Splendente - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), costituita in data 7 gennaio 2005, con atto a rogito del notaio dott. Federico Maria di Reggio Calabria, n. REA RC-161131, C.F. 02313520807, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Leonasi nato a Salerno il 9 ottobre 1976 e residente in Lauria (Potenza), piazza S. Giacomo n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15629

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Ediltinteggio Società Cooperativa», in Bastia Umbra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 14 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ediltinteggio Società Cooperativa» con sede in Bastia Umbra (PG), costituita in data 15 ottobre 2005, n. REA PG-244723, C.F. 02838440549, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Enrico Bianchini, nato a Prato il 16 agosto 1968, con studio in via Ugo la Malfa, n. 6, Citta Di Castello (PG) - 06012, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15823

DECRETO 11 novembre 2011.

Scioglimento della «Falco Spedizioni Società Cooperativa», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 15 febbraio 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Falco Spedizioni Società Cooperativa» con sede in Salerno, costituita in data 1° marzo 2005, n. REA SA-351851, C.F. 04228440659, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Bruno Mercurio, nato a Roma l'11 agosto 1973, residente in via Casa D'Auria, n. 26, S. Antonio Abate (NA) - 80057, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15824

DECRETO 16 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cammo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Morcone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza presentata in data 21 ottobre 2011 dal sig. Francesco Guerrera, nella sua qualità di socio della società cooperativa Cammo con sede in Morcone (Benevento);

Preso atto che nel verbale ispettivo n. 0663894/11 dell'8 agosto 2011 recante la proposta di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti ed ex esponenti della società cooperativa Cammo, la Banca d'Italia - Area vigilanza bancaria e finanziaria - richiama nelle premesse che

in data 29 luglio 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la cancellazione d'ufficio della società cooperativa Cammo dall'elenco generale dei soggetti abilitati all'intermediazione finanziaria, ai sensi dell'art. 106 TUB;

Considerato che tale provvedimento comporta l'assoggettamento della società cooperativa Cammo, già vigilata dalla Banca d'Italia, alla vigilanza generale sulle società cooperative prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 in capo a questa Amministrazione;

Viste le risultanze degli accertamenti d'ufficio effettuati presso il registro delle imprese dai quali si evince lo stato d'insolvenza della società cooperativa Cammo con sede in Morcone (Benevento);

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto che con nota ministeriale n. 198561 del 24 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 alla società cooperativa Cammo è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa del sodalizio ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile con facoltà di produrre le proprie eventuali controdeduzioni in merito;

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni da parte della società cooperativa Cammo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cammo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Morcone (Benevento) (codice fiscale 00820220622) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Tozzi, nato a Benevento il 19 gennaio 1968 ed ivi domiciliato in viale Mellusi n. 61/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15638

DECRETO 16 novembre 2011.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Società Cooperativa Muratori ed Affini a responsabilità limitata», in Vigevano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14 giugno 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2011) del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Società Cooperativa Muratori ed Affini a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (Pavia), codice fiscale n. 00174120188;

Tenuto conto che con istanza del 16 novembre 2011 il commissario liquidatore ha fatto presente che la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con atto dell'8 luglio 1996;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14 giugno 2011 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Muratori ed Affini a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (Pavia), codice fiscale n. 00174120188, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A15639

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DECRETO 23 settembre 2011.

Organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

IL MINISTRO
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare l'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, registro n. 5, foglio n. 134, di nomina del Ministro on.le Elio Vito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, registro n. 5, foglio n. 135, concernente il conferimento di incarico al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, on.le Elio Vito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 12, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio on.le Elio Vito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 17 in materia di esame degli emendamenti;

Visto il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento 5 dicembre 2000;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per i rapporti con il Parlamento, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per i rapporti con il Parlamento

1. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

4. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in sei servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio I - Programmazione lavori parlamentari;

b) Ufficio II - Procedimento legislativo;

c) Ufficio III - Sindacato ispettivo parlamentare e controllo.

3. L'Ufficio I - Programmazione lavori parlamentari si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I (organizzazione e monitoraggio dell'attività legislativa nella sede governativa);

b) Servizio II (organizzazione dell'attività legislativa in Parlamento).

3.1 Il Servizio I provvede:

a) agli adempimenti inerenti al pre-Consiglio dei Ministri;

b) all'assegnazione e alla presentazione alle Camere dei disegni di legge;

c) alla trasmissione al Parlamento, per il parere, degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri;

d) allo sviluppo del sistema informativo e delle nuove tecnologie informatiche.

3.2 Il Servizio II provvede:

a) agli adempimenti connessi alla programmazione dei lavori parlamentari;

b) all'informazione sui lavori delle assemblee parlamentari anche al fine di assicurare la presenza dei rappresentanti del Governo;

c) ai rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

d) alla cura dei rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i ministeri interessati e con i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) al monitoraggio dell'attività legislativa.

4. L'Ufficio II - Procedimento legislativo si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I (Area istituzionale, culturale e degli affari sociali);

b) Servizio II (Area economico-finanziaria, delle attività produttive, dell'ambiente, delle infrastrutture e del lavoro).

4.1 I Servizi I e II, ciascuno per l'area di competenza, provvedono agli adempimenti riguardanti:

a) l'*iter* legislativo dei provvedimenti governativi e delle proposte di legge e la verifica dei testi;

b) l'autorizzazione alla presentazione di emendamenti governativi a progetti di legge all'esame delle Camere e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti di iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari;

c) l'organizzazione della presenza dei rappresentanti di Governo durante i lavori delle commissioni parlamentari;

d) l'espressione della posizione del Governo circa l'assegnazione o il trasferimento alla sede legislativa o deliberante dei progetti di legge;

e) l'invio al Parlamento delle risposte alle richieste di dati ed elementi informativi su progetti di legge elaborati dalle amministrazioni competenti.

4.2 Il Servizio I provvede, altresì, agli adempimenti riguardanti l'attività:

a) del Comitato parlamentare per la legislazione;

b) di supporto nelle relazioni che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di segreteria nei rapporti che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali;

d) relativa agli adempimenti procedurali concernenti la trasmissione alle Camere, ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, come introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 che recepisce la direttiva comunitaria 98/34/CE, in materia di progetti di regole tecniche contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.

5. L'Ufficio III Sindacato ispettivo parlamentare e controllo si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I (Sindacato ispettivo parlamentare);

b) Servizio II (Attività di indirizzo e controllo).

5.1 Il Servizio I provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'istruttoria degli atti di sindacato ispettivo parlamentare rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo;

b) la delega degli atti di sindacato ispettivo parlamentare rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo e di competenza dei Ministri;

c) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra dicasteri;

d) l'istruttoria e il coordinamento per le sedute di interrogazioni a risposta immediata da parte del Presidente del Consiglio e del vice Presidente del Consiglio;

e) la programmazione e il coordinamento delle sedute di sindacato ispettivo presso le assemblee e le commissioni parlamentari, ivi comprese quelle relative alle interpellanze urgenti e alle interrogazioni a risposta immediata da parte dei Ministri;

f) l'ascolto e la sintesi dei lavori delle assemblee parlamentari in ordine agli atti di competenza, nonché la compilazione di statistiche.

5.2 Il Servizio II provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'istruttoria, la designazione e l'organizzazione della presenza del Governo per gli atti di indirizzo del Parlamento;

b) l'ascolto e le sintesi dei lavori delle assemblee parlamentari in ordine agli atti di competenza;

c) il controllo degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, anche attraverso i rapporti con gli uffici del controllo del Parlamento;

d) la verifica della presentazione da parte delle amministrazioni delle relazioni previste dalle leggi.

6. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano le seguenti unità organizzative di livello non dirigenziale:

6.1.a) L'unità operativa per il personale provvede agli adempimenti riguardanti:

a) la richiesta e l'assegnazione di personale ai vari uffici;

b) la gestione del Sistema gestione presenze (presenze, ferie, malattie, recuperi);

c) la frequenza a corsi di aggiornamento e qualificazione del personale;

d) i compensi per tutte le tipologie previste dai contratti di lavoro.

6.2.b) L'unità operativa del bilancio e contabilità provvede a tutti gli atti riguardanti:

a) la formazione e variazione del bilancio;

b) la stipula dei contratti;

c) la gestione dei capitoli del centro di responsabilità n. 3 «Rapporti con il Parlamento», con conseguente emissione dei decreti e ordini di pagamento.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. È abrogato il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 5 dicembre 2000, vistato e annotato dall'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 1983/2000.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 23 settembre 2011

Il Ministro: VITO

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 19, foglio n. 312

11A16267

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Assegnazione di risorse per il completamento del nuovo parco della musica e della cultura di Firenze a carico del fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale. (Deliberazione n. 17/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009) con la quale è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Visto inoltre l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 79, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» che, per effetto della riduzione di 4.990.717.442 euro della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dall'art. 2 della citata legge n. 122/2010, ha ulteriormente ridotto le assegnazioni FAS di cui alle delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla medesima delibera;

Considerato che nella citata tabella allegata alla delibera n. 1/2011 viene fra l'altro prevista una riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale da 250,658 milioni di euro a 200,658 milioni;

Considerato che il Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia», nella riunione del 21 settembre 2007, ha individuato tra gli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare nell'ambito delle celebrazioni del citato anniversario l'intervento denominato «Nuovo Parco della musica e della cultura di Firenze»;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, si è proceduto alla dichiarazione di «Grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle citate celebrazioni, dichiarando ciascuna di tali opere «indifferibili, urgenti e di pubblica utilità»;

Considerato altresì che, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 è stato nominato il Commissario delegato per la realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze;

Vista la proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1331 dell'11 aprile 2011, concernente l'assegnazione urgente di 19,2 milioni di euro, a carico del richiamato Fondo strategico, per il completamento del primo stralcio funzionale del «Nuovo Parco della musica e della cultura di Firenze» al fine di consentire l'ultimazione dei lavori relativi al teatro lirico rispettando la data già fissata a dicembre per la chiusura ufficiale delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia con un solenne concerto;

Vista la nota n. 6861 del 3 maggio 2011, con la quale il Coordinatore dell'Unità tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la scheda relativa al detto intervento, fornendo gli elementi informativi di carattere tecnico, amministrativo e finanziario a supporto della citata proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che nella detta scheda informativa viene quantificato in 156.797.674 euro il costo complessivo del primo stralcio funzionale, comprensivo delle opere propedeutiche in corso di realizzazione, che prevede la realizzazione della sala grande - teatro lirico - con una capienza di 1.800 posti e considerato altresì che viene quantificata in 19.253.514 euro l'esigenza finanziaria residua per la copertura integrale del detto stralcio funzionale al quale risultano già destinate risorse per complessivi 137,544 milioni di euro;

Considerato in particolare che, del richiamato importo complessivo di 137,544 milioni di euro, una somma pari a 55,044 milioni è già stata resa effettivamente disponibile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità tecnica di missione, quale quota parte delle risorse previste dall'art. 36 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Considerato inoltre, sempre con riferimento al detto importo di 137,544 milioni di euro, che la copertura a carico del comune di Firenze è pari a 42,5 milioni di euro e quella a carico della regione Toscana è pari a 40 milioni di euro e considerato altresì che risultano già versati in favore del Commissario delegato gli importi di 17,605 e di 26 milioni di euro da parte, rispettivamente, del Comune e della Regione che stanno completando la messa a disposizione delle ulteriori risorse di competenza;

Considerato che, nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la realizzazione del «Nuovo Parco della musica e della cultura di Firenze» è stato oggetto di specifico Accordo di programma stipulato, in data 25 febbraio 2010, tra il Commissario delegato, il presidente della regione Toscana, il sindaco di Firenze e il responsabile dell'Unità tecnica di missione;

Considerato che l'intervento nel suo complesso, articolato in due stralci funzionali, ha lo scopo di dotare la Città di Firenze di uno spazio polifunzionale per la musica, la cultura e gli eventi, oltre a consentire la riqualificazione urbanistica di una importante area centrale della Città, in passato sede delle Officine ferroviarie;

Ritenuto necessario che il comune di Firenze e la regione Toscana comunichino a questo Comitato l'avvenuta formalizzazione dei rispettivi cofinanziamenti di 42,5 e di 40 milioni di euro, peraltro richiamati nel citato Accordo di programma;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta in esame dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011;

Rilevato in seduta l'accordo sulla proposta da parte dei Ministri presenti, anche alla luce del confronto sul costo complessivo del primo stralcio funzionale dell'intervento che resta confermato in 156.797.674 euro e convenuto altresì sull'esigenza evidenziata dal Ministro dell'economia e delle finanze di effettuare una verifica dei costi prima dell'eventuale finanziamento del secondo stralcio dell'intervento;

Delibera:

1. Per il completamento del primo stralcio funzionale del progetto concernente la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze di cui alle premesse è disposta, a favore del Commissario delegato di cui alla ordinanza n. 3783/2009, l'assegnazione dell'importo di 19.253.514 euro a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'erogazione di tali risorse sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS, tenendo conto delle esigenze di completamento, nei tempi stabiliti, dell'intervento di cui al precedente punto 1.

3. Il Coordinatore dell'Unità tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relazionerà a questo Comitato sullo stato di realizzazione, al 30 settembre 2011, del primo stralcio dell'intervento in esame e sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento del costo complessivo dell'opera rispetto alle previsioni iniziali.

4. Il comune di Firenze e la regione Toscana comunicheranno a questo Comitato l'avvenuta formalizzazione dei relativi cofinanziamenti richiamati in premessa.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11
Economia e finanze, foglio n. 260

11A16175

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Itinerario Ragusa – Catania. Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 «di Chiaramonte» e della SS 194 «Ragusana» dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114. Integrazione prescrizioni della delibera CIPE n. 71/2010 (CUP F12C03000000001). (Deliberazione n. 53/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/1994) recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle Società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/1999 - suppl. ord.) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001 e prevedendo che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e visto, in particolare l'art. 175 che disciplina la figura del promotore demandando a questo Comitato di valutare la proposta del promotore stesso unitamente al progetto preliminare nei tempi e modi di cui all'art. 165 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale ed in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché, stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale» - l'intervento «Ragusa - Catania»;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto

preliminare «Ammodernamento a quattro corsie della s.s. 514 di Chiaramonte e della s.s. 194 Ragusana, dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo con la s.s. 114», subordinando l'efficacia della delibera stessa alla stipula di Atto integrativo con la Regione siciliana che includesse esplicitamente l'opera nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e detta Regione sottoscritta il 14 ottobre 2003 e rinviando la decisione sull'assegnazione di contributi a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche alla fase di esame del progetto definitivo, anche in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005) - all'allegato 1 conferma l'intervento denominato «Ragusa - Catania»;

Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera di questo Comitato 20 luglio 2007 n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252/2007), con la quale tra l'altro la citata delibera n. 79/2006 è stata integrata con l'indicazione, in apposito allegato, di un'ulteriore raccomandazione, cui è subordinata l'approvazione del progetto preliminare;

Vista la delibera 22 gennaio 2010, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2010), con la quale questo Comitato ha:

preso atto che con atto aggiuntivo 4 ottobre 2007 si è proceduto all'inserimento dell'itinerario specificato in oggetto nell'Intesa Generale Quadro stipulata con la Regione siciliana e che l'ANAS, quale soggetto attuatore dell'intervento, ha inserito nel proprio quadro programmatorio la realizzazione dell'intervento stesso mediante finanza di progetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti e all'art. 175 del decreto legislativo n. 163/2006, dichiarando il pubblico interesse della proposta pervenuta dall'ATI Silec S.p.A., Egis Projects S.p.A., Tecnis S.p.A., Maltauro Consorzio Stabile;

approvato il progetto preliminare del collegamento viario relativo a «Ammodernamento a quattro corsie della s.s. 514 di Chiaramonte e della s.s. 194 Ragusana dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo con la s.s. 114» predisposto dal promotore e che si differenzia da quello approvato da questo Comitato con delibera n. 79/2006 in quanto ha ottemperato alle prescrizioni recepibili in fase di progettazione preliminare e reca alcune variazioni necessarie per il pedaggiamento dell'arteria, fissando come limite di spesa l'importo di 815,3 milioni di euro;

valutato favorevolmente la proposta del promotore, invitando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a sottoporre al NARS lo schema di convenzione per il parere di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS, e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di convenzione unica sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Visto il parere NARS 21 luglio 2010, n. 12, che ai sensi del punto 2.2 della citata delibera n. 3/2010, si è pronunciato favorevolmente in merito allo schema di convenzione in esame a condizione che si tenesse conto di alcune osservazioni, formulate nel medesimo parere;

Vista la delibera n. 71, assunta da questo Comitato in data 22 luglio 2010, con cui, ai sensi del punto 2.2 della delibera n. 3/2010, è stato valutato favorevolmente, subordinatamente al recepimento di talune prescrizioni, lo schema di convenzione per l'affidamento dell'intervento di ammodernamento a quattro corsie della s.s. 514 di Chiaromonte e della s.s. 194 Ragusana;

Vista la direttiva 30 luglio 2007 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* n. 224/2007), recante «Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale, derivanti da concentrazione comunitaria»;

Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di uniformare il quadro regolatorio ai recenti orientamenti finalizzati alla tutela della finanza pubblica, ritiene indispensabile adeguare le clausole del citato schema di convenzione esaminato dal Comitato nella citata seduta del 22 luglio 2010 inerenti il costo del finanziamento degli interventi (Kd) e il rendimento del capitale proprio (Ke);

Viste le note 6 luglio 2011, n. 26616 e 27 luglio 2011, n. 29701, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento del tema all'ordine del giorno del Comitato e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 19269, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, ai fini dell'adeguamento dello schema di convenzione in argomento, il testo delle citate clausole relative al Kd e al Ke nonché di quella volta a disciplinare il beneficio finanziario derivante da scostamenti del traffico preventivato rispetto a quello consuntivato al termine del periodo regolatorio, rilevando inoltre la necessità di prescrivere nella documentazione di gara, in capo al concessionario, l'obbligo di individuare il soggetto finanziatore mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica;

Considerato che le citate clausole dovrebbero assicurare:

l'introduzione di meccanismi efficienti di ripartizione del rischio di variazione del costo del finanziamento dell'opera intervenuta tra il momento dell'offerta in sede di gara e il momento della stipula del contratto di finanziamento, fornendo altresì uno strumento di mitigazione del rischio di finanziamento al fine di consentire la realizzazione dell'opera;

una maggiore certezza delle regole, auspicata dai mercati finanziari, per la presentazione delle offerte in sede di gara e la trasparenza dei meccanismi regolatori degli adeguamenti tariffari, salvaguardando comunque la bancabilità del progetto;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le prescrizioni di cui al punto 1 della delibera n. 71/2010 sono integrate con le seguenti prescrizioni:

1.1. L'art. 11 dello schema di convenzione deve essere integrato con i seguenti punti:

Punto 11.16

«Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito offerto in sede di gara e riportato nel piano economico-finanziario (PEF) allegato alla presente Convenzione, si procederà all'aggiornamento della medesima e del relativo piano economico-finanziario al fine di rideterminare l'equilibrio economico-finanziario con conseguente riallineamento del costo del debito (kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc).

Il riallineamento del costo del debito (Kd):

i) qualora determinato da un incremento del Kd rispetto al valore offerto in sede di gara, sarà definito in ragione del minore tra i seguenti valori:

a) differenza tra il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione, calcolato alla data di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento, e il TFE del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e allegato alla presente Convenzione, calcolato alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui tale differenza risulti negativa, il valore considerato è pari a zero;

b) la differenza del costo del debito offerto in sede di gara e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto;

ii) qualora determinato da una riduzione del Kd rispetto al valore offerto in sede di gara, sarà definito dalla differenza tra il costo del finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara allegato alla presente Convenzione e il costo del debito relativo al contratto di finanziamento sottoscritto.

Il TFE è calcolato sulla base della curva dei tassi BTP Benchmark rilevati dalla pagina «0#ITBMK=FIX» del circuito Reuters, secondo la metodologia di cui all'Allegato [B] alla presente Convenzione.

Nel caso in cui, successivamente, il concessionario proceda al rifinanziamento del debito previsto nel PEF vigente, il riallineamento del costo del debito sarà determinato in ragione di un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra il costo del debito indicato nel PEF medesimo e il costo del debito rifinanziato.

Punto 11.17

«Il rendimento dei mezzi propri (ke), utilizzato nel calcolo del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Wacc), offerto in sede di gara, e riportato nell'Allegato *C)* della presente Convenzione, sarà vincolante per il Concessionario e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione, anche in occasione degli aggiornamenti del piano economico-finanziario previsti dal presente articolo».

Punto 11.18

«In sede di aggiornamento e di revisione del Piano Economico Finanziario verrà calcolato lo scostamento cumulato tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le relative previsioni. Laddove si registrano entrate dovute ad una variazione del traffico, il beneficio economico finanziario, al netto delle imposte e del canone di concessione, verrà destinato al riequilibrio del Piano suddetto tramite corrispondente rideterminazione del saldo delle poste figurative».

1.2. L'Allegato B dello schema di convenzione deve essere integrato con le seguenti previsioni:

CALCOLO DEL TASSO FINANZIARIAMENTE EQUIVALENTE AI BTP BENCHMARK

Il Tasso Finanziariamente Equivalente («TFE») indica il tasso di mercato di un'operazione finanziaria teorica avente le medesime caratteristiche del Finanziamento previsto nel Piano Economico Finanziario della convenzione (il «Finanziamento») in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

1. Calcolo della durata finanziariamente equivalente del Finanziamento («DFE»), inteso come il valore espresso in anni entro cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto anche dei flussi di erogazione;

2. Rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», con durata finanziaria immediatamente precedente la DFE;

3. Rilevazione del rendimento del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX» con durata finanziaria immediatamente successiva alla DFE;

4. Calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente durata finanziaria corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i punti 2. e 3. che precedono. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP;

5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla durata finanziaria massima del BTP benchmark si procederà al calcolo del tasso di rendimento di cui al precedente punto 4. mediante estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», di massima durata finanziaria, e (ii) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX», di durata finanziaria immediatamente precedente.

Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e li comunica al Concedente; successivamente, il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE al momento di sottoscrizione del finanziamento e li comunica al Concedente.

1.3. Nella documentazione di gara, dovrà essere previsto, in capo al concessionario, l'obbligo di individuare il soggetto finanziatore mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della concessione di costruzione e gestione in argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere copia del piano economico finanziario aggiornato in relazione agli esiti della stessa.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 232

11A16176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedure nazionali, del medicinale «Xenetix».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1321 del 14 novembre 2011

Titolare AIC: GUERBET, con sede legale e domicilio in BP 57400, 95943 - Roissy CDG Cedex (Francia).

Medicinale: XENETIX.

Variazione AIC: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione V&A.N/ n. 1078/2011 del 1° settembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 222 del 23 settembre 2011, concernente «l'Aggiunta di indicazioni terapeutiche» del medicinale: XENETIX è apportata la seguente modifica:

nella parte dispositiva dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, all'elenco «Adulti e bambini da sottoporre a:»,

in luogo di:

«astrografia»,

leggasi:

«artrografia».

Inoltre, all'elenco delle confezioni relative alla determinazione sono aggiunte le seguenti:

AIC n. 032830251 - "300 mg/ml soluzione iniettabile" siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica - 1 flacone 50 ml;

AIC n. 032830263 - "300 mg/ml soluzione iniettabile" siringa+catetere endovenoso e prolunga in plastica - 1 flacone 60 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A15986

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3394
Yen	104,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,230
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,85655
Fiorino ungherese	300,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,4548
Nuovo leu romeno	4,3540
Corona svedese	9,0552
Franco svizzero	1,2388
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7160
Kuna croata	7,5100
Rublo russo	41,8780

Lira turca	2,4618
Dollaro australiano	1,3094
Real brasiliano	2,3995
Dollaro canadese	1,3640
Yuan cinese	8,4847
Dollaro di Hong Kong	10,4095
Rupia indonesiana	12124,79
Shekel israeliano	5,0101
Rupia indiana	68,7310
Won sudcoreano	1513,76
Peso messicano	18,1040
Ringgit malese	4,1990
Dollaro neozelandese	1,7209
Peso filippino	58,111
Dollaro di Singapore	1,7223
Baht tailandese	41,294
Rand sudafricano	10,7993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16163

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3377
Yen	103,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,328
Corona danese	7,4345
Lira Sterlina	0,85745
Fiorino ungherese	300,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,4715
Nuovo leu romeno	4,3455
Corona svedese	9,0149
Franco svizzero	1,2413
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6935
Kuna croata	7,5115
Rublo russo	41,8150

Lira turca	2,4529
Dollaro australiano	1,3043
Real brasiliano	2,4018
Dollaro canadese	1,3517
Yuan cinese	8,4905
Dollaro di Hong Kong	10,3994
Rupia indonesiana	12081,19
Shekel israeliano	5,0103
Rupia indiana	69,1820
Won sudcoreano	1512,52
Peso messicano	18,0790
Ringgit malese	4,1850
Dollaro neozelandese	1,7193
Peso filippino	57,977
Dollaro di Singapore	1,7211
Baht tailandese	41,255
Rand sudafricano	10,8165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16164

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3410
Yen	103,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,230
Corona danese	7,4344
Lira Sterlina	0,85280
Fiorino ungherese	301,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,4763
Nuovo leu romeno	4,3375
Corona svedese	9,0140
Franco svizzero	1,2373
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6840
Kuna croata	7,4980
Rublo russo	42,0400

Lira turca	2,4566
Dollaro australiano	1,3011
Real brasiliano	2,3994
Dollaro canadese	1,3523
Yuan cinese	8,5313
Dollaro di Hong Kong	10,4260
Rupia indonesiana	12064,99
Shekel israeliano	5,0112
Rupia indiana	69,3630
Won sudcoreano	1518,60
Peso messicano	18,1169
Ringgit malese	4,2000
Dollaro neozelandese	1,7147
Peso filippino	58,083
Dollaro di Singapore	1,7260
Baht tailandese	41,236
Rand sudafricano	10,8374

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16165

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato concernente la definizione delle graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto per l'anno 2011.

Con decreti dirigenziali del 13 dicembre 2011 sono state definite le graduatorie relative all'assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto per l'anno 2011.

I citati decreti sono affissi negli Albi degli Uffici Regionali dei Monopoli di Stato competenti per territorio nonché pubblicati, ai fini della consultazione, sul sito www.aams.it

11A16305

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Rettifica relativa al decreto interministeriale 28 giugno 2011 di equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

Nel decreto interministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2011, alla pagina 2 va apportata la seguente correzione a seguito di mero errore materiale: all'art. 2, comma 1, punto 1) dove è scritto «BIO/*09*» leggasi «BIO/*19*».

11A16268

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eraquell»

Provvedimento n. 265 del 18 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ERAQUELL.

Confezioni: tutte le confezioni - A.I.C. n. 103118.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DK/V/0102/IA/009/G.

Titolare A.I.C: Virbac de Portugal Laboratòrios, LDA - Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar - 2080 - 104 Almeirim - Portugal.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica indirizzo titolare A.I.C.

Variazione tipo IA - aggiunta sito di produzione responsabile rilascio lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del cambio indirizzo del titolare dell'A.I.C. come di seguito:

da: Virbac de Portugal Laboratòrios, LDA - Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1° Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim - Portugal;

a: Virbac de Portugal Laboratòrios, LDA – Rua do Centro Empresarial Edificio 13, Escritòrio 3, Piso 1 - Quinta da Beloura P 2710 - 693 Sintra - Portugal.

Inoltre, si autorizza l'aggiunta del sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito - Virbac 1 ère avenue - 2065 m – L-I-D- 06516 Carros - France.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A15885

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-293) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.